

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1001)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PELLA)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

### Erogazione di un contributo per la costruzione dell'ospedale italiano in Tripoli (Libia)

ONOREVOLI SENATORI. — La collettività italiana che vive nella Regione della Tripolitania (Regno Unito di Libia) ammonta a circa 40.000 unità. Allo stato attuale delle cose, essa non dispone di alcuna istituzione ospedaliera propria, mentre l'Ospedale di Tripoli, gestito dalla Regione, non è neanche in grado di soddisfare i crescenti bisogni della popolazione libica. Si aggiunge che nella Libia in genere, e particolarmente in Tripolitania, non esistono cliniche private che si possano chiamare tali, ed il complesso della attrezzatura sanitaria, anche non governativa, appare insufficiente.

Si palesa pertanto vivissima la necessità della nostra collettività di disporre di una propria istituzione ospedaliera, e tale necessità, oltre ad essere stata ripetutamente rappresentata dagli esponenti di quella nostra collettività, è stata segnalata dalle stesse Autorità libiche.

In conseguenza di ciò, il Governo libico si è impegnato a trasferire gratuitamente in proprietà ad una istituzione benefica italiana un terreno sito in Tripoli e scelto di comune intesa col Governo italiano, per la costruzione di un ospedale che noi siamo impegnati ad eseguire, così come appare dall'articolo 7 dell'Accordo italo-libico 2 ottobre 1956, ratificato e reso esecutivo mediante legge 17 agosto 1957, n. 843.

Ad ogni buon conto, si cita qui di seguito, testualmente, l'articolo dianzi richiamato, per la parte concernente la costruzione dello ospedale:

« *Omissis*. — Il Governo libico trasferisce in proprietà gratuitamente ad una istituzione benefica italiana da designarsi dal Governo italiano un'area di mq. 28.000 entro il perimetro della pianta annessa — allegato C — necessaria per la costruzione di un ospe-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dale da parte della predetta istituzione, in base a un progetto approvato dal Governo italiano e sottoposto all'approvazione del Governo libico ».

In virtù di intese successivamente intervenute con la Croce Rossa Italiana, tale Ente benefico è stato designato a provvedere alla costruzione dell'ospedale, che avrà una capienza di 150 posti-letto e che potrà disporre di un'attrezzatura sanitaria (ambulatori, gabinetti radiologici, di analisi, eccetera) particolarmente ampia, e tale da soddisfare tutte le esigenze di un'organizzazione del genere pur di capacità superiore a quella predetta, e comunque sufficiente per l'intera collettività italiana.

Al fine di contribuire alla spesa cui la C.R.I. dovrà far fronte per quanto sopra, e che di necessità appare molto elevata, poichè non si tratta soltanto di un ospedale di 150 posti-letto, ma di un grande complesso capace di corrispondere ai molteplici bisogni di una così cospicua collettività, è stato de-

ciso di elargire alla stessa C.R.I., appunto, un contributo straordinario di 300 milioni di lire.

Alla copertura di tale spesa si può sopprimere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, previsto dall'articolo 8 della legge 17 agosto 1957, n. 843, dato che, grazie all'appassionato lavoro dei nostri tecnici validamente assistiti dagli organi competenti, è stato possibile portare a termine il programma di valorizzazione agricola in Tripolitania prima dei tempi previsti e con una corrispondente economia sul costo previsto e finanziato con la legge suddetta.

L'unito disegno di legge, quindi, ha lo scopo di rendere possibile la realizzazione di un'opera di alto valore politico ed umano oltrechè di assolvere ad un impegno assunto in sede internazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Al fine di contribuire alla erezione in Tripoli di un ospedale italiano che la Croce Rossa Italiana costruirà sul terreno ceduto dallo Stato libico ai sensi dell'Accordo tra l'Italia e la Libia concluso in Roma il 2 ottobre 1956 ratificato e reso esecutivo mediante legge 17 agosto 1957, n. 843, è autorizzato, a favore della Croce Rossa medesima, un contributo straordinario di lire 300 milioni.

## Art. 2.

La spesa di lire 450 milioni prevista all'articolo 8 della legge 17 agosto 1957, numero 843, è ridotta di lire 300 milioni.

## Art. 3.

All'onere di cui alla presente legge si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione della spesa prevista dal precedente articolo 2.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.